



COMUNE DI TORTORETO

PROVINCIA DI TERAMO

Settore n.7

N.

Data

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Spett.le Ditta

.....

OGGETTO:

Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per : Affidamento delle prestazioni professionali volte al trasferimento di PC e Periferiche, trasferimento di SERVER e backUp, realizzazione impianto telefonico Cordless noleggio Centralina e 6 cordless, cablaggio strutturato con n.7 nodi per n.4 sedi, per il trasferimento temporaneo degli uffici amministrativi e del dirigente scolastico, dalla scuola media alla scuola elementare, site in Tortoreto lido, per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della scuola media in Tortoreto lido.

CIG : ZEA31AD6F6

Con la presente si comunica alla ditta in indirizzo che con determinazione n. del, reg. gen. n., sono state affidate le prestazioni specificati in oggetto alla medesima, tramite affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c.2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020, alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro 2 giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell'affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata in cartaceo e restituita a mezzo PEC all'indirizzo leo.difebo@tortoretopec.it.

* * *

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro €, oltre IVA 22% come per legge, salvo liquidazione finale.

I prezzi unitari per i servizi, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dall'offerta formulata, che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente affidamento. Tutti indistintamente i servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.L. o dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non realizzate regolarmente, e ciò senza che l'affidatario possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nelle prestazioni in oggetto, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, sia se realizzati in opera sia quelli provenienza industriale e/o artigianale, e il Direttore

Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere.

L'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti.

Le prestazioni in oggetto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di giorni 3 (diconsi giornitre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il pagamento delle prestazioni sarà eseguito in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori, previa positiva acquisizione del DURC.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

La ditta si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi

La ditta si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

La ditta si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010.

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

La fattura e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il seguente Codice CIG :

L'affidamento non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge.

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale di **euro 100,00** (diconsi eurocento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Inoltre, entro 3 (tre) giorni dall'ultimazione delle prestazioni, l'impresa dovrà avere anche sgomberato le aree di pertinenza e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario, nei confronti dell'impresa dovrà applicarsi una penale di euro 100,00 (diconsi eurocento/00) per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

L'importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo dell'affidamento.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori, a rischio dell'affidatario, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non esegua i lavori a regola d'arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

È fatto obbligo all'affidatario di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'affidatario è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
4. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferiti dovrà comunicare all'amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.

L'affidatario si impegna a consegnare almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Resta sempre a totale carico dell'affidatario, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

In particolare non essendo cogente il piano della sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, troverà applicazione il piano sostitutivo della sicurezza, redatto dalla **ditta affidataria** di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che dovrà essere consegnato alla D.L. della stazione appaltante prima dell'inizio di ogni intervento disposto dalla D.L.;

L'affidatario avrà l'obbligo di impiegare nei lavori affidatigli unicamente manodopera reclutata nel rispetto delle vigenti normative in materia di assunzioni.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'affidatario, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, responsabile del Settore n. 7.

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Teramo essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di affidamento e dal Capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione della prestazione si intende subordinata al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme:

- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;
- Capitolato Speciale nonché al D.Lg. 9 aprile 2008, n 145 nella parte ancora vigente;
- D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del "General Data Protection Regulation", UE Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il Responsabile del Settore
Arch. Leo Di Febo